



LEGAMBIENTE

Roma, 9 ottobre 2018

Ai Presidenti delle Commissioni Parlamentari

- Ambiente e Territorio

- Trasporti

Ai componenti delle Commissioni

Camera dei Deputati

Roma

Osservazioni e proposte di emendamenti al dl 109/2018 recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”.

Il decreto legge 109/2018, in modo differenziato, interviene in particolare su tre eventi disastrosi che hanno colpito recentemente il nostro Paese: il crollo del viadotto Polcevera, il sisma del 2017 che ha colpito l’Isola di Ischia, il sisma del 2016 nelle quattro regioni del centro Italia.

Nonostante i ripetuti eventi disastrosi che hanno colpito l’Italia negli ultimi decenni continuiamo ad ogni emergenza ad intervenire con provvedimenti straordinari, ogni volta diversi per approcci e risposte e si ricomincia ogni volta daccapo, accumulando ritardi, contraddizioni, sprechi. Ribadiamo la necessità di definire una cornice normativa di riferimento che stabilisca regole e principi di riferimento per affrontare le emergenze, per gestire le procedure e stanziare le risorse in occasione di calamità naturali.

Invitiamo Parlamento e Governo ad aprire un confronto che sfoci in uno strumento legislativo condiviso che aiuti il nostro fragile paese ad attrezzarsi per convivere con i numerosi rischi che ci affliggono e che aumenteranno con i cambiamenti climatici in atto.

Nel merito del decreto:

Articoli 1-11, Emergenza Genova

- 1) La tragedia del crollo del ponte Morandi ha avuto conseguenze pesanti su molte famiglie che hanno dovuto lasciare la loro casa, sui lavoratori e le aziende della Val Polcevera, sulle tante piccole imprese familiari che rischiano di chiudere senza sufficienti aiuti. Nel decreto però sembra che il problema sia stato rimosso. Dal testo non è dato sapere cosa succederà agli edifici e ai capannoni e quali saranno abbattuti, se ed eventualmente dove e come saranno ricostruiti, chi dovrà occuparsene e chi dovrà farsi carico dei costi. Ci chiediamo: chi progetterà gli abbattimenti, la dislocazione degli immobili, le eventuali ricostruzioni? Chi e come realizzerà la riqualificazione urbana dell’area del Polcevera? Non si può rimandare ad un altro decreto, Genova e i suoi cittadini non possono più aspettare, hanno diritto di tornare alla normalità.

- 2) E' positivo che sia stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione il sindaco della città di Genova nonché sindaco metropolitano. Le azioni che metterà in atto nel ruolo di Commissario potranno coordinarsi con la pianificazione ordinaria nei vari settori interessati, a partire dai trasporti e dalla riqualificazione urbana, e tenere maggiormente in conto i fabbisogni dei cittadini e della città.
- 3) Ci preoccupa invece la genericità dei compiti che il decreto affida al Commissario. Da una parte sembra dargli poteri assoluti, con la possibilità di andare in deroga a tutte le leggi "extrapenali", dall'altra non fornisce risorse e indirizzi necessari per la progettazione della nuova mobilità, per gestire in modo innovativo le attività di demolizione e ricostruzione degli edifici, né si prevedono strumenti di monitoraggio e trasparenza, luoghi di confronto e partecipazione dei cittadini, rafforzamento dei controlli ambientali.
- 4) Genova ha bisogno di un progetto complessivo legato al rafforzamento della mobilità sostenibile in città. La mobilità pubblica a Genova era inadeguata già prima del crollo del ponte (-8% di treni regionali dal 2010 ad oggi, -14% di passeggeri del TPL dal 2011 al 2015), si utilizzi il commissariamento per definire un progetto per rilanciare la mobilità pubblica e sostenibile a Genova e si chiarisca quali investimenti verranno portati avanti con le risorse per dare ai cittadini alternative valide all'automobile, con servizi di trasporto pubblici, efficienti e accessibili. E' incomprensibile e sproporzionata la scelta di destinare la stessa quantità di risorse (20 milioni di euro) per gli aiuti agli autotrasportatori e per i servizi aggiuntivi di trasporto e il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova. In particolare, riteniamo si debbano recuperare ulteriori risorse per recuperare i tagli degli scorsi anni e intervenire: a) sul nodo ferroviario di Genova Brignole, accelerando i lavori per poter implementare il servizio pendolari nella tratta Sestri Levante – Savona; b) implementare il servizio treni in Val Polcevera la cui tratta ferroviaria è equivalente ad una metropolitana di superficie per la distanza tra le stazioni e la vicinanza al centro abitato; c) creare un sistema efficiente di uscita dal porto delle merci via treno, che oggi rimane più lento e costoso del trasporto con autotreno; d) accelerare l'adozione e l'approvazione del Pums (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) per implementare in particolare la diffusione delle corsie preferenziali e riservate al trasporto pubblico locale.
- 5) Sulla gestione delle macerie questo decreto fa passi indietro rispetto persino alle norme contenute nel decreto legge 189/2016 sulla gestione delle macerie del sisma 2016. L'unica destinazione prevista dal decreto per i materiali provenienti dalle demolizioni è la discarica, in barba a tutte le norme italiane ed europee che sollecitano il recupero selettivo, il riciclo e il riutilizzo dei materiali nella ricostruzione. Il decreto dovrà in modo esplicito indicare tra i compiti del Commissario la stesura di un piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la destinazione finale. La pianificazione di queste attività possono da un lato ridurre l'impatto ambientale sui cittadini e la città delle fasi di rimozione e smaltimento e, dall'altro, consentono di rafforzare le competenze nel riciclo di materiali in edilizia e di recuperare cave dismesse presenti sul territorio.
- 6) Per garantire la salute dei cittadini e dei lavoratori deve essere previsto un piano di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle zone interessate dalla modificazione della viabilità e un potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri. Vanno quindi destinate specifiche risorse all'Arpa ligure per mettere le sue strutture in grado di svolgere questo compito extra.
- 7) Le attività della struttura commissariale e degli enti locali devono garantire il massimo di legalità, trasparenza, partecipazione per poter contare sulla fiducia dei cittadini. Proponiamo due strumenti utili ad esercitare il controllo sociale e la partecipazione: a) la creazione di un Osservatorio civico presso la struttura commissariale composto dai rappresentanti dei cittadini colpiti, dalle forze sociali,

dell'associazionismo, del civismo. E' necessario prevedere un luogo strutturato di confronto e partecipazione della società civile per superare in modo positivo l'emergenza; b) la struttura commissariale dovrà dotarsi di una piattaforma web dove tutti i cittadini e i mezzi di informazione possano essere informati, anche in tempo reale, dell'avanzamento dei lavori, delle scelte che si compiono, dei monitoraggi ambientali, sugli affidamenti dei lavori.

Articoli 12- 16 In materia di sicurezza delle infrastrutture

Condividiamo e apprezziamo la scelta del Governo di istituire un'unica Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, e in particolare di affidare all'Autorità di regolazione dei trasporti le competenze in materia di tariffe per le concessioni autostradali. Erano provvedimenti che chiedevamo da tempo proprio per la necessità di rendere finalmente trasparenti i controlli sulle infrastrutture e sugli investimenti, in modo da garantire l'interesse pubblico.

Articoli 17-36 Interventi nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma dell'agosto 2017

Alcuni articoli previsti dal Decreto preoccupano fortemente per lo scenario che vanno ad aprire in un territorio delicatissimo come quello di Ischia. Occorre ricordare infatti che l'Isola è caratterizzata da un forte rischio sismico fin dall'antichità e gli storici raccontano i terribili episodi del terremoto del 1883 che ha provocato oltre 2000 morti. Purtroppo il 21 agosto 2017 ancora una volta l'Isola ha visto crollare edifici e contare vittime a seguito di scosse telluriche. Ma a questi problemi si sommano quelli idrogeologici, perché l'Isola è uno dei territori in Italia maggiormente a rischio frane, come raccontano le carte del rischio idrogeologico con 1.200 persone residenti in aree ad elevata pericolosità.

Per queste ragioni quanto si trova all'articolo 25 del Decreto appare di una gravità inaudita. Si prevede infatti per gli immobili distrutti o danneggiati dal sisma di concludere i procedimenti di condono ancora pendenti facendo riferimento alle sole disposizioni del primo condono edilizio, ossia la Legge 47/1985. Come noto i condoni edilizi sono stati tre nel nostro Paese, e nelle due successive sanatorie sono stati individuati con maggiore chiarezza i vincoli, in particolare idrogeologici e paesaggistici, da considerare per l'analisi della domanda di sanatoria e gli ambiti da escludere in ogni caso. Non solo, ma in questi decenni sono diverse le normative di tutela introdotte nel nostro Paese e le sentenze della magistratura rispetto all'iter di valutazione della doppia conformità, urbanistica e paesaggistica, nell'ambito dell'istanza di sanatoria.

Questa scelta è gravissima e inaccettabile per almeno due principali ragioni. La prima è che si apre la possibilità di sanare edifici posti in aree pericolose, che mettono a rischio la vita delle persone oltre che per il loro valore ambientale, e che per queste ragioni sono state oggetto di tutela. Lo vogliamo dire con chiarezza ai parlamentari, la responsabilità di questa scelta è particolarmente grave proprio per le conoscenze di cui disponiamo rispetto al pericolo e alle conseguenze di continuare a mantenere edifici in piedi in quelle aree. La seconda ragione è che se la norma verrà approvata si destineranno rilevanti risorse pubbliche per la ricostruzione di edifici abusivi che diventano sanabili solo in forza del condono del 1985, nonostante siano posti in aree a rischio idrogeologico e sismico rimanendo in condizioni di rischio.

Siamo pienamente consapevoli della complessità sociale oltre che urbanistica della situazione esistente sull'Isola, dei numeri degli edifici oggetto di domanda di condono. Sono 28 mila le pratiche di richiesta di condono "ufficiali" nell'Isola di Ischia. Nei soli Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Armeno, che contano circa 13 mila abitanti, le pratiche di condono presentate sono oltre 6 mila, una su due abitanti. E ricordiamo quanto siano stati spropositati i danni rispetto all'intensità del sisma di magnitudo 4.0, anche per via dei materiali scadenti usati negli edifici. Ma era auspicio diffuso che, pur nella drammaticità del caso, il

sisma che ha colpito il 27 agosto 2017 i tre comuni di Ischia (Forio, Lacco Ameno e Casamicciola) fosse l'occasione per ripensare la ricostruzione dotandosi di una strategia innovativa di governo del territorio.

Il Decreto affida al Commissario straordinario una serie di funzioni ma nulla dice sulle due questioni più importanti che invece si devono affrontare. La prima è l'aiuto da dare ai Comuni nell'accelerare le procedure di valutazione e chiusura delle pratiche di condono. La seconda è che la procedura prevista nel decreto vale solo per gli edifici danneggiati, quindi in teoria chi ha presentato domanda di condono ma non ha avuto danneggiamenti continuerebbe con la (lenta) procedura ordinaria.

Legambiente chiede di affidare al Commissario due responsabilità precise: di collaborare con i Comuni e di fornire le risorse economiche e di personale per chiudere le pratiche di sanatoria relative ai tre condoni edilizi, ai sensi delle norme in vigore al momento di presentazione della domanda, oltre che trasferirgli responsabilità e poteri per eseguire le demolizioni delle ordinanze di demolizione ancora pendenti e di quelle che potranno scaturire da eventuali dinieghi delle domande di condono. Sarebbe inoltre auspicabile che il Commissario potesse svolgere un ruolo di spinta agli interventi di messa in sicurezza del patrimonio edilizio sull'Isola, attraverso un'attività informativa rispetto alle possibilità oggi aperte con Ecobonus e Sismabonus e di aiuto alle famiglie nell'accesso al credito previsto dal provvedimento. Infine, è del tutto evidente che la situazione edilizia complicatissima esistente sull'Isola dipende da una stratificazione di piani datati, di norme di tutela, di competenze articolate che impedisce di gestire l'ordinario e anche di mettere in campo lo straordinario (come la delocalizzazione degli edifici nelle aree più a rischio), ed è per questo che al Commissario dovrebbe essere affidato un ruolo di coordinamento in questa direzione, in modo da provare a restituire una prospettiva di governo del territorio sull'Isola, garantendo certezza del diritto e trasparenza.

In particolare rispetto agli articoli più delicati si sottolinea come l'**articolo 23**, che regola gli interventi di immediata esecuzione, operi di fatto una pericolosa distinzione "tra interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione", per cui non è possibile accedere al contributo, e gli abusi parziali a cui non si fa cenno. Tale interpretazione è suffragata dal comma 2 dell'art. 23 in cui viene esplicitamente previsto che i progetti di riparazione possono riguardare le singole unità immobiliari e non l'intera unità edilizia. Il tecnico può insomma limitarsi ad asseverare solo la parte interessata dal danno, ma data la frequente stratificazione degli abusi, si rischia di aggravare la situazione con interventi di ripristino su parti dell'edificio con un quadro statico già eventualmente a rischio. Inoltre, il tecnico incaricato si assume la responsabilità delle dichiarazioni ma non viene richiesto né a lui, né ai soggetti che lo hanno incaricato di segnalare eventuali richieste di condono che interessano l'edificio. Infatti, nell'articolo per dare avvio agli interventi di immediata esecuzione vengono escluse solo le costruzioni per le quali sono già state emesse ordinanze di demolizione e non per le quali sono state richieste sanatorie.

L'**articolo 25** che definisce le procedure per evadere le pratiche di condono presentate con i condoni del 1985, del 1994, del 2003, di fatto apre ad una sanatoria tombale. Il dato molto grave lo si trova all'ultimo periodo del comma 1 dove si afferma che "Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47." Le sanatorie del 1994 e del 2003 pongono dei limiti molto più restrittivi rispetto a quella del 1985: la prima per quanto riguarda le cubature, ossia stabilisce che si possa condonare per un volume non superiore al 30% in caso di ampliamento di immobile esistente e non oltre 750 metri cubi in assoluto (vale a dire per nuove realizzazioni); la seconda esclude tassativamente dal condono gli immobili realizzati in aree di vincolo paesaggistico (art. 32 c. 27 lettera d). Si tratta della previsione che ha la maggiore incidenza su Ischia. Infatti, è bene ricordare la travagliata vicenda del condono 2003 per la Regione Campania. Questo articolo tenta di far risorgere la possibilità di accedere a quel condono, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato del 6 febbraio 2018 n. 755 con cui è fatto divieto di accedere al condono del 2003 per gli edifici ricadenti in aree a vincolo parziale e assoluto, come è il caso dell'Isola di Ischia. Per cui il decreto vorrebbe aggirare l'ostacolo e rendere sanabili immobili non più sanabili dal 1995 e quindi oggetto di ordinanza di demolizione e successiva acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune. Appare deliberata la volontà di aprire a un condono tombale, diversamente non si comprende la necessità di introdurre tale previsione piuttosto che procedere all'esame ordinario delle richieste di sanatoria secondo le leggi di riferimento. Ciò significa che rifacendosi al sole prescrizioni del condono del 1985, promulgato in un quadro normativo non attento ai vincoli paesaggistici e idrogeologici, si azzerano tutte le prescrizioni limitative poste nei

successivi due condoni. Oltre che per i dubbi di costituzionalità di tale norma e per gli effetti domino che potrebbero aversi nel contesto nazionale già a partire dalla restante parte dell'Isola d'Ischia non interessata dal decreto, il dato rilevante è che anche in questo caso la priorità non viene data alla sicurezza dei cittadini e del territorio, ma all'acquisizione di facile consenso da parte di cittadini che pure hanno visto crollare per effetto di un sisma di bassa entità intere palazzine palesemente mal costruite. Il messaggio chiaro è che il condono edilizio per Ischia sia perpetuo.

Nel frattempo, si aggiunge una dinamica che presumiamo sia già a conoscenza del Governo: sin da aprile scorso, data in cui è finito il divieto assoluto di accesso alla zona rossa, diversi residenti sembra abbiano già avviato in totale autonomia i lavori di ricostruzione. E non si esclude che alcune ditte abbiano continuato a lavorare abusivamente in piena emergenza.

Di seguito le proposte di Legambiente per modificare e rendere efficace il Decreto:

- 1) Modificare l'articolo 25, ristabilendo che le pratiche di sanatoria vanno espletate secondo le norme in vigore al momento della presentazione delle domande, cioè le leggi di condono in forza delle quali sono state avanzate le singole richieste.
- 2) Il decreto destina risorse pubbliche alla ricostruzione degli edifici danneggiati a seguito del sisma, per cui va stabilito che il contributo potrà essere assegnato solo se l'intero edificio (e non solo una sua parte) rispetta tutte le norme vigenti in fatto di sicurezza antisismica e idrogeologica, indipendentemente dalle leggi di condono di riferimento. Qualsiasi progetto di intervento di ripristino, anche per danno lieve, può essere approvato solo e soltanto se l'intero edificio, e non solo l'unità immobiliare, garantisce la massima sicurezza secondo la normativa vigente.
- 3) Al Commissario devono essere affidati i poteri e le risorse per eseguire le ordinanze di demolizione pendenti nei Comuni dell'Isola.
- 4) Un compito prioritario da affidare al Commissario deve essere la mappatura della situazione edilizia e urbanistica dell'Isola, per arrivare ad avere una adeguata conoscenza del rischio statico, sismico, idrogeologico. Questa attività può essere svolta nell'arco di alcuni mesi dalla struttura commissariale se dotata di un numero adeguato di tecnici abilitati e ben coordinati, in raccordo con la Regione e la Città Metropolitana.
- 5) Per gli interventi di carattere pianificatorio non è sufficiente il solo ricorso al comitato di esperti previsto all'art. 31, essendo la materia urbanistica e paesaggistica da integrare nel contesto della Città Metropolitana e Regionale, evitando di eludere le procedure di VAS. Inoltre, vanno considerati i risultati delle indagini di microzonazione per pianificare gli interventi.
- 6) La struttura commissariale dovrebbe avere il compito di sostenere i Comuni e i cittadini nel portare avanti gli interventi di adeguamento sismico e efficientamento energetico del patrimonio esistente legale, attraverso una campagna informativa sugli strumenti del sismabonus e dell'ecobonus e delle possibilità di cessione del reddito.
- 7) Va garantito il sostegno ai tre Comuni, con personale qualificato, per poter evadere le pratiche di condono tenendo conto dell'anagrafe fatta dalla struttura commissariale e dei vincoli più stringenti in vigore attualmente.
- 8) L'istituzione di un Osservatorio Civico sarebbe doveroso per accompagnare la gestione commissariale, cui dovrebbero pervenire informazioni periodiche sullo stato di avanzamento delle attività e che dovrebbe essere abilitato a segnalare criticità, fenomeni di illegalità, nonché proporre istanze e strategie.
- 9) Tra i compiti del Commissario deve essere previsto la stesura di un Piano di gestione delle macerie, da redigere in collaborazione con la Regione Campania, orientato al recupero, riciclo e riutilizzo degli inerti per la ricostruzione.
- 10) Il decreto non tiene conto del fabbisogno abitativo dei residenti in affitto, cosa che avrebbe dovuto orientare verso la ricognizione del patrimonio immobiliare sfitto non solo nei tre comuni ma nell'intero contesto isolano. Se il Commissario con una Unità Tecnica adeguata procedesse ad una attenta ricognizione del patrimonio immobiliare dell'isola, probabilmente scoprirebbe che i problemi connessi all'abusivismo e il cosiddetto abuso di necessità, troverebbero soluzione in una accorta gestione della "politica della casa", coinvolgendo i proprietari di seconde e terze case in una

ridefinizione dell'offerta turistica, un settore in crisi per il mutato quadro degli orientamenti internazionali, aprendo l'offerta residenziale ai residenti affittuari e riconvertendo in B&B e albergo diffuso le abitazioni con lo stesso coinvolgimento dei residenti proprietari e affittuari. In tal modo l'abbattimento degli edifici abusivi potrebbe avvenire più agevolmente senza creare allarmismi rispetto al doveroso soddisfacimento del fabbisogno abitativo.

Articoli 37-39, Sulla ricostruzione post eventi sismici verificatesi in Italia centrale negli anni 2016-2017

Il decreto in esame negli articoli 37-39 affronta in modo puntuale alcune questioni che era necessario risolvere. Vogliamo però evidenziare la nostra preoccupazione sul fatto che neanche questo decreto, dopo il dl 55/2018, preveda una norma che proroghi la struttura commissariale predisposta per affrontare la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma. A norme vigenti la Struttura commissariale decade il 31 dicembre 2018.

Il Governo ha ipotizzato di inserire la proroga nella Legge di bilancio a fine anno. Questo di fatto impedirà di programmare fino a quella data qualsiasi ulteriore attività onerosa e soprattutto determina una grande incertezza per le risorse umane impegnate negli enti locali, negli Uffici Speciali per la Ricostruzione Regionali (i cui contratti scadono tutti a fine 2018), per la stessa Struttura Commissariale, per le strutture preposte al controllo e vigilanza, come per esempio la Struttura di Missione per il sisma presso il Ministero dell'Interno.

E' chiaro che intervenire con la proroga solo a fine anno, significherebbe accumulare ulteriori ritardi. A solo titolo di esempio, la mancanza di risorse impedisce di avviare la gara per la gestione della piattaforma informatica Mude (alla base di tutte le procedure per la ricostruzione) che dal 1° gennaio molto probabilmente non potrà più essere gestita grazie al supporto finora offerto dalla Regione Piemonte.

Non possiamo permetterci di dare segnali di disattenzione verso le popolazioni colpite.

Art. 41 - Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione

In riferimento alla disciplina introdotta per i fanghi, prendiamo atto di un provvedimento che, nel breve periodo, tampona l'emergenza venutasi a creare a seguito della sentenza TAR Lombardia del 20 luglio scorso, la quale, prendendo atto della carenza legislativa a livello nazionale e riferendosi a pregressi pronunciamenti giurisprudenziali, ha stabilito di far riferimento ai limiti previsti per la presenza di idrocarburi in suoli residenziali (50 microg/kg) come limite di applicare anche ai fanghi destinati ad impiego agricolo, anziché il parametro (10.000 mg/kg sostanza secca) definito da Regione Lombardia. **Tale parametro definito dal TAR ha reso di fatto illegittimo l'utilizzo agricolo di fanghi di depurazione, che molto difficilmente possono soddisfare tale requisito.** Il provvedimento che qui discutiamo ricolloca l'asticella ad un valore compatibile con l'utilizzazione agronomica dei fanghi ed invero molto vicino al valore indicato da Regione Lombardia (1.000 mg/kg tal quale, considerato il tenore di acqua dei fanghi, equivale a valori sulla sostanza secca compresi tra 5000 e 8000 mg/kg ss), seppure con la prevalenza, correttamente indicata, della caratterizzazione tossicologica, limitatamente ai traccianti di cancerogenicità, a correggere la eccessiva genericità del parametro 'idrocarburi C10-C40', che non distingue sull'origine e sulla reale pericolosità di questi idrocarburi (possono provenire anche da numerose sostanze di origine vegetale, o essere molecole di origine petrolifera, ma non tossiche)

Ciò che delude è il fatto che, con questo provvedimento, si sia rinunciato a novellare la datata **disciplina relativa ai fanghi (DM 99 del 1992)**, che richiede di introdurre **parametri più restrittivi anche per gli altri contaminanti (metalli pesanti) già disciplinati e, soprattutto, per i contaminanti attualmente non disciplinati (molecole organiche tossiche, IPA, farmaci, diossine e furani, ecc.)**, come peraltro previsto dal testo da tempo in discussione e approvato anche dalle regioni in sede di Conferenza Unificata lo scorso 1

agosto. Riteniamo quel testo una base di lavoro di cui ripristinare il percorso approvativo, anche perfezionandolo ulteriormente nel tempo concesso dalla nuova disciplina.

Il provvedimento d'emergenza consente di riprendere gli spandimenti di fanghi idonei all'uso in agricoltura da qui all'inizio della stagione di divieto invernale di spandimento (novembre), **riteniamo che però entro gennaio 2019 debba essere elaborata ed assunta una disciplina di complessiva riforma e aggiornamento del DM 99/92**, così che alla ripresa degli spandimenti, ovvero dal febbraio 2019, vengano risolti i nodi che una norma a carattere emergenziale non può affrontare, condizione necessaria a collocare l'attività di impiego agricolo dei fanghi di depurazione entro una cornice di accettabilità sociale e di piena sostenibilità ambientale.

A riguardo, riteniamo che la disciplina per i fanghi destinati a impiego agronomico debba contemplare almeno due aspetti che nel testo emerso dalla Conferenza Unificata non compaiono:

- un aspetto fondamentale, giustamente all'origine di proteste e contestazioni nei territori in cui si impiegano ammendanti e correttivi da fanghi, è l'estensione delle procedure di controllo e tracciatura attualmente previste per i fanghi di depurazione in quanto classificati 'rifiuti', anche ai cosiddetti 'gessi di defecazione', che altro non sono che un prodotto di un trattamento di sanificazione dei fanghi (con calce e acido solforico e/o altri reagenti e additivi), trattamento che però in alcun modo risolve né le problematiche di possibile contaminazione, né quelle sanitarie e di molestie olfattive che si riscontrano nella loro applicazione. Riteniamo, motivatamente, che **la trasformazione in 'gessi di defecazione' non debba essere di per sé un processo che giustifica l'uscita dei fanghi dalla categoria di 'rifiuto' per trasformarlo in semplice 'fertilizzante' o 'correttivo' del suolo, escludendolo con ciò sia dalle procedure di tracciabilità che dalle attività di controllo dell'applicazione delle buone pratiche fino alla fase di spandimento e interro.**

- Altro aspetto, che a nostro avviso deve qualificare l'intera filiera depurazione-fanghi-suolo, è che non possiamo rinunciare ad impostare percorsi che premiano innovazioni e miglioramenti nei processi di ottenimento e lavorazione dei fanghi ai fini del miglior destino possibile, anche in ottica di economia circolare. Questo significa che, oltre alle soglie limite di contaminanti oltre le quali un fango non può essere considerato idoneo all'uso agronomico, è auspicabile si definiscano dei livelli di qualità e dei destini con essi compatibili: si può ad esempio definire un livello di base (fanghi idonei) a cui corrispondono impieghi limitati ed escludenti le colture alimentari e foraggere, un livello di 'fanghi di qualità', che invece prevede l'applicabilità anche a colture alimentari, ed un livello di 'alta qualità' compatibile con l'impiego in agricoltura biologica e in terreni ubicati all'interno di aree naturali protette. **In altre parole, i parametri che identificano la qualità dei fanghi, oltre a certificarne i limiti oltre i quali ne è interdetta l'impiegabilità in campo, devono anche poter essere usati per una caratterizzazione merceologica, definendo le qualità agronomiche, chimiche e biologiche attestanti un'origine, una lavorazione e una tracciabilità che premiano la qualità e la sicurezza del materiale ottenuto e distribuito in agricoltura.**

E' auspicabile un emendamento che fissi una data entro cui provvedere ad aggiornare la normativa sulla filiera depurazione-fanghi-suolo.